PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Allegato 1.2 – CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

CORPI MARITTIMI

DEFINIZIONI

Alle sotto indicate denominazioni si attribuisce il seguente significato:

Apparato motore:
il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:
il contratto di assicurazione.

Contraente:
il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Esplosione:
lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con velocità elevata.

Franchigia:
l'importo fisso - espresso in cifra od in percentuale – che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto elettrico:
le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Nodo:
l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Polizza:
il documento che prova l'assicurazione.

Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quadrante:
la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:
l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:
l'impresa assicuratrice.

Broker:
l'ATI Marsh SpA – Taverna Medicea Srl (mandataria Marsh Spa) cui è demandata la gestione della presente polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RISCHI ASSUNTI

Art. 1 – Sono a carico della Società i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;

- rottura od accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;

-accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;

- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purchè vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 3. Tuttavia se l'assicurato è anche Comandante della nave, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'Art. 41.

Art. 2 – La Società risponde inoltre delle indennità risultanti a carico della nave che l'Assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati per urto della nave con altra nave, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave. La Società risponde altresì, a norma dell'Art. 11, delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

La Società resta in ogni caso estranea:

-a reclami od azioni di terzi:

- per rimozione od eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci od altre cose qualsiasi;
- per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di nave di terzi con le quali la nave assicurata venga in collisione o cose a bordo delle stesse;

-a reclami od azioni promossi da:

- noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave od interessi su di essa o sul carico;

-a ricorsi:

- per morte, lesioni o danni di qualsiasi specie alla integrità fisica delle persone, malattia, qualunque ne sia la causa.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

RISCHI ESCLUSI

Art. 3 – Non sono a carico della Società i danni e le perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

a) ostilità fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra-che non facciano parte del carico-, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;

b) cattura sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;

c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, od a tumulti o sommosse civili;

d) pirateria;

e) atti di persone che agiscono per malvagità;

f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;

g) fatti di dolo o frode del Comandante;

h) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;

i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

j) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

k) insufficiente provvista di combustibile;

l) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'Art. 1.

Art. 4 – L'Assicuratore resta estraneo:

a) a reclami od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro la nave salvo quanto disposto dall'Art. 2;

b) a spese inerenti a quarantena, stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;

c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla Legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5 – La nave è coperta di assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente Polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal Proprietario, dall'Armatore o dal Noleggiatore.

VIAGGI AL DI FUORI DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE

Art. 6 – La garanzia prestata con la presente Polizza può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purchè la nave risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

ALIENAZIONE DELLA NAVE

Art. 7 – L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'Art. 250 Codice della Navigazione, fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'Assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

LIMITI DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE

Art. 8 – Il limite delle obbligazioni della Società per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'Art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'Art. 2, altro importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni dell'Assicuratore per ogni avvenimento.

Le spese fatte a sensi dell'Art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

VALUTAZIONE DELLA NAVE

Art. 9 – La valutazione attribuita alla nave nella Polizza comprende, salvo indicazione contraria:

a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i mulinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto, il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;

b) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

VALORE ASSICURABILE ED ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 10 – Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in Polizza.

L'Assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi, ed ogni interesse, col limite, nel complesso, del 25 % della somma assicurata per scafo ed apparato motore;

b) con Polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che cumulata alle somme che siano coperte a sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25 % della somma assicurata per scafo ed apparato motore;

c) il nolo, od il corrispettivo per locazione, da guadagnare, in forza di contratti a viaggio già pattuiti, e ciò per una somma non eccedente l'importo lordo convenuto per il trasporto incorso di esecuzione e quello per il trasporto del carico successivo, oltre alle spese di assicurazione.

Dalla somma assicurabile per la presente lettera c) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b).

Nel periodo di copertura possono essere inclusi anche la traversata in zavorra per prendere il primo carico ed una traversata in zavorra intermedia tra i due carichi. La somma assicurata si riduce automaticamente della parte di nolo o di corrispettivo per locazione mano a mano guadagnata;

d) il nolo sperato se la nave parte in zavorra senza contratto di noleggio, per una somma non eccedente l'importo lordo sperato sul prossimo viaggio con carico; tale somma verrà determinata in base ai noli correnti al momento della assicurazione, oltre alle spese di assicurazione. Della somma assicurata per la presente lettera d) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b);

e) una somma non eccedente il 50 % del corrispettivo lordo per locazione a tempo o per serie di viaggi, guadagnabile a termine del relativo contratto, in un periodo non superiore a 18 mesi. Dalla somma assicurabile per la presente lettera e) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b).

La somma assicurata a sensi della presente lettera si riduce automaticamente del 50 % del corrispettivo lordo mano a mano guadagnato; se il contratto di locazione ha durata superiore a 18 mesi, all'automatica riduzione si fa luogo solo dal momento in cui le somme assicurate per la presente lettera e) e per la precedente lettera b) si troveranno ad eccedere il 50 % del corrispettivo lordo ancora da guadagnare in base al contratto di locazione.

L'assicurazione regolata dalla presente lettera ha effetto solo dalla data della firma del contratto di locazione;

f) i premi corrisposti, o dovuti, su polizze stipulate per un periodo non superiore a 12 mesi per la copertura di qualsiasi interesse assicurabile; la somma assicurabile non può eccedere la quota parte del premio corrispondente al periodo di rischio ancora da correre, calcolata a pro-rata mensile; la somma così assicurata si riduce. automaticamente di mese in mese dell'importo di premio corrispondente al mese decorso.

PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'ASSICURAZIONE – NULLITA' E DECADENZA

Art. 11 – L'assicurazione è prestata a condizione:

a) che la nave sia in possesso del Certificato di idoneità o del documento di abilitazione indicati in Polizza;

b) che, salvo le ipotesi contemplate all'Art. 10, non siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza alla nave per scafo ed apparato motore;

c) che la nave non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'Assicurato.

In mancanza di tali condizioni il contratto è nullo, fermo il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti.

L'Assicurato perde ogni diritto all'indennità derivategli dal contratto quando vengono meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;

2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra, al di fuori delle ipotesi previste all'Art. 10, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Pozza alla nave per scafo ed apparato motore;

3) quando l'Assicurato non abbia notificato alla Società, entro 30 giorni, la costituzione di ipoteche.

FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – In caso di sinistro la Società ha facoltà di recedere dal contratto con avviso notificato alla Società a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di 60 giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro stesso.

La Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

FALLIMENTO DELL'ASSICURATO

Art. 13 – In caso di fallimento dell'Assicurato, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, la Società, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del provvedimento giudiziario od amministrativo, ha facoltà di recedere dal contratto nei modi e con gli effetti del precedente Art. 12.

DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 14 – L'assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacita proroga. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Premesso che la Società concede il frazionamento del premio di polizza in due rate semestrali, scadenti rispettivamente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, senza applicazione di alcun sovrappremio, si precisa che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi potranno essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 – In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente/Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 16 – L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare la nave e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità della nave colpita da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

Nel caso di ricorso di terzi contro la nave la Società, fino a quando ne ha interesse, ha facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la nave in altro porto per riparazioni come previsto all'Art. 26, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuto a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

Art. 17 – L'Assicurato che dolosamente non adempie agli obblighi derivanti dagli Art. 15 e 16 perde il diritto alla indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

ABBANDONO

Art. 18 – l'Assicurato può, nei modi e termini di Legge, abbandonare la nave alla Società:

a) in caso di mancanza di notizie della nave da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo della nave;

b) in caso di distruzione totale della nave, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;

c) quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e la nave non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla nave sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe e le fanatiche dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Art. 16 e 26, di condurre in caso di danno la nave in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta,ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la nave è stata riparata l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente Polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

Art. 19 – L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita alla nave con la presente Polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

Art. 20 – Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato.

Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società, qualora fossero state prelevate dal prodotto di vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

Art. 21 – La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di Legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

DELLE AVARIE

Art. 22 – In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente Polizza, soltanto:

a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;

b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o dai suoi rappresentanti.

Art. 23 – Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato, salvo il disposto degli Art. 26, 27 e 29.

Art. 24 – La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.

Qualora la nave si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione in tema di perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivi, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.

Art. 25 – Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, od ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni di età, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio della nave,le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore della nave per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o dei suoi rappresentanti, ed, in difetto di accordo, ad un collegio arbitrale. Il collegio è composto da un arbitro nominato dalla Società, da un arbitro nominato dall'Assicurato e da un terzo arbitro nominato dai due predetti, od, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata emessa la Polizza.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto ed in quanto la nave abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età della nave, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta all'Assicuratore il valore di recupero.

Sulle spese di pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto in bacino, alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di 6 mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare la nave ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato alla nave uno stabile beneficio.

Art. 26 – Quando la nave colpita da sinistro a carico della Società si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre la nave, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio.

Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e fanatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società.

Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la nave procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dall'Assicuratore dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo più punti di ormeggio, ancorata nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

Art. 27 – Durante il tempo in cui la nave staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, l'Assicuratore rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe e le panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 28 – I danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'Art. 5.

Art. 29 – La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito la nave, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico della nave, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della Legga italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta all'Assicuratore.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune. Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella di della Polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

Art. 30 – La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico della nave.

Nei casi di incaglio avvenuto nei luoghi indicati nel primo comma dell'Art. 28 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

PAGAMENTO DELLE INDENNITA'

Art. 31 – La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 18, il certificato di cancellazione della nave dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla presente Polizza o dalla Legge.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte dell'Assicuratore o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

INTERESSI SU ANTICIPI DI SOMME

Art. 32 – Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come preveduto dai precedenti articoli.

INCHIESTA PUBBLICA SUL SINISTRO

Art. 33 – Nei casi di sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell' indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta.

CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA

Art. 34 – La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza.

IMPOSTE E TASSE

Art. 35 – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti o futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società**.**

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 36 – La Polizza è regolata dalla Legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

CLAUSOLA BROKER

Art. 16 - Il Contraente incarica l'ATI Marsh SpA – Taverna Medicea Srl (mandataria Marsh Spa) della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di broker ai sensi dell'art.109 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 07/09/2005 n.209.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I danni e le spese di avaria (comprese spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire il danno ed indennità di ricorso terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento, saranno pagati previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro.

A tal proposito I danni per cattivi tempi e per urti contro ghiacci galleggianti che si verifichino durante il passaggio marittimo fra due porti successivi saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento.

In caso di indennità per Perdita totale, Perdita totale costruttiva e/o Abbandono la Franchigia fissa di cui sopra non sarà dedotta.

Art. 2) LIMITI DI NAVIGAZIONE

La garanzia assicurativa di cui alla presente Polizza vale per la navigazione effettuata nei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Art. 3) CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE

L'Assicurato dichiara che l'imbarcazione, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munita di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi ed in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA).

Art. 4) STIMA

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice di Navigazione, la valutazione indicata in Polizza si considera come stimata fra le Parti.

Art. 5) GIACENZA-ALAGGIO-VARO

Nella garanzia sono compresi, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione alla Società, i rischi connessi all'alaggio in secca, alla giacenza per normali operazioni di carenaggio ed al successivo varo, purché l'imbarcazione si trovi in cantiere e/o officina con custodia.

Art. 6) ANNULLAMENTO POLIZZA PER DISARMO

Qualora l'imbarcazione sosti in porto per un periodo continuativo non inferiore a 2 mesi in disarmo (totale o parziale purchè in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima), l'Assicurato avrà la facoltà di chiedere, alla scadenza del secondo mese di disarmo, lo storno della Polizza a decorrere dalla data d'inizio del disarmo.

Art. 7) SOPRAPREMI PER VIAGGI EXTRA

A richiesta dell'Assicurato la garanzia, prestata con la presente Polizza, può essere estesa ai viaggi che l'imbarcazione dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purchè la stessa risulti classificata anche per detti viaggi e l'Assicurato ne dia di volta in volta preventiva comunicazione alla Società e paghi i relativi soprapremi prima che i singoli viaggi abbiano inizio.

Art. 8) CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI

- Institute Radioactive Contamination Chemical, Biological, Bio-Chimical, Electromagnetic Weapons
- Exclusion Clause -10/11/2003
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause -10/11/2003
- Adeguatezza al riconoscimento elettronico della data
- Asbestos Exclusion Clause
- Clausola Inquinamento

Art. 9) EVENTI SOCIO – POLITICI

Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti vandalici, da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del quindicesimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In deroga a qualsiasi altra disposizione contenuta nella presente Polizza, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi od apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o, in generale, per scopi pacifici;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHIMICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE - 10.11.2003

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

- ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- the radioactive, toxic, explosive or the hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes;
- any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI

1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE – 10.11.2003

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or

indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any

computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any

other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

ADEGUATEZZA AL RICONOSCIMENTO ELETTRONICO DELLA DATA

1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche ed i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:

a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;

b) qualora i produttori non possono rilasciare o comunque non rilasciano tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.

2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema;

3) In nessun caso la Società risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema del riconoscimento della data.

4) In nessun caso la Società è obbligata per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmare o software, codifica, o raccolta dati.

ESCLUSIONE TOTALE RISCHI DI ASBESTOSI

E' esclusa dal presente Contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente od indirettamente derivante, seppure in parte, dall'Asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'Asbesto.

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatsoever form or quantity.

CLAUSOLA INQUINAMENTO

Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione copre – nei termini previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza – anche i danni e le perdite alla nave assicurata direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno alla nave assicurata del quale la Società risponde a termini della presente Polizza.

Questa particolare copertura non avrà peraltro efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei Proprietari o dei Gestori della nave assicurata nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.

Il Comandante, gli Ufficiali, l'Equipaggio ed i Piloti non saranno considerati proprietari agli effetti della presente Clausola ancorché posseggano quote di proprietà della nave assicurata.